

Su richiesta di un concorrente si precisa che l'accelerazione dei tempi, di cui agli elementi di valutazione T2 e T3, non costituisce elemento autonomo di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma rientra nella valutazione complessiva dei suddetti elementi in relazione alle soluzioni migliorative proposte dai concorrenti.

La formula per l'assegnazione del punteggio inerente il prezzo è conforme alle linee guida adottate, nel dicembre 2011, dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (cfr. Quaderno "Il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa").